

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **454/1988** (ECLI:IT:COST:1988:454)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **DELL'ANDRO**

Camera di Consiglio del **13/01/1988**; Decisione del **25/03/1988**

Deposito del **14/04/1988**; Pubblicazione in G. U. **27/04/1988**

Norme impugnate:

Massime: **9023**

Atti decisi:

N. 454

ORDINANZA 25 MARZO-14 APRILE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 23, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) promossi con ordinanze emesse il 24 settembre e il 1° ottobre 1981 dal Tribunale di Rovigo, iscritte rispettivamente ai nn. 692 e 717 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 33 e 47 dell'anno 1982;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Tribunale di Rovigo, con ordinanze del 24 settembre (reg. ord. n. 692/81) e del 1° ottobre 1981 (reg. ord. n. 717/81) ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) - nella parte in cui considera espressamente clandestine sia le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi dell'art. 7 della stessa legge sia le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al successivo art. 11 e, nell'ambito delle ipotesi di cui al n. 2, non distingue il caso di chi cancelli dolosamente il numero di matricola già impresso da quello di colui che per ignoranza della legge (sopravvenuta alla regolare denuncia dell'arma) non abbia provveduto nel termine prescritto a far imprimere un numero di matricola - sotto il profilo che non sarebbe ragionevole assoggettare ad una medesima pena due ipotesi in cui le condizioni obiettive e subiettive sono evidentemente diverse ed in cui le condotte penalmente rilevanti presentano un diverso grado di anti giuridicità;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate;

Considerato che, per l'identità delle questioni, i giudizi possono essere riuniti;

che - quanto alla denunciata parificazione fra le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi dell'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al successivo art. 11 - in entrambe le ipotesi unico è lo scopo ultimo dell'incriminazione, diretta in ogni caso a garantire l'interesse generale a che tutte le armi esistenti nello Stato siano - mediante la catalogazione o l'immatricolazione - più agevolmente controllabili da parte dell'autorità di polizia; e che, pertanto, non è irrazionale che il legislatore, nella sua discrezionalità, abbia unificato le predette ipotesi in un'unica previsione normativa;

che analoghe considerazioni valgono anche in ordine alla denunciata parificazione fra chi cancelli dolosamente il numero di matricola già impresso sull'arma e chi, per ignoranza della legge (sopravvenuta alla regolare denuncia dell'arma) non abbia provveduto nel termine prescritto a far imprimere un numero di matricola, in quanto - a parte il fatto che in realtà la condotta di chi dolosamente cancelli il numero di matricola già impresso sull'arma è prevista e punita, separatamente dalla detenzione, dal secondo periodo del quarto comma dell'impugnato art. 23 - in entrambe le ipotesi l'incriminazione è diretta ad impedire la detenzione di armi altamente insidiose, perché più agevoli da portare o nascondere;

che, d'altra parte, come affermato, ad es., dalla sent. n. 171 del 1986, non per il solo rilievo che due ipotesi siano diverse nel loro disvalore esiste manifesta irragionevolezza della loro previsione unitaria, in quanto è pur sempre rimesso al giudice, nell'esercizio della discrezionalità di cui agli artt. 132 e 133 c.p., determinare la pena fra i limiti minimo e massimo tenendo conto della qualità e quantità dell'oggettiva anti giuridicità delle diverse fattispecie; e nel caso in esame, dato l'ampio margine tra il minimo e il massimo edittale (reclusione da sei mesi a cinque anni e multa da lire duecentomila a lire due milioni) il giudice ha ogni possibilità di adeguare la misura della pena alle particolarità delle concrete fattispecie;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Rovigo con ordinanze del 24 settembre e 1° ottobre 1981.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.